Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 agosto 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1975, n. **339.**

Modificazione allo statuto della fondazione « Callisto Pontello », in Firenze.

N. 339. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvata la modificazione all'art. 14 dello statuto della fondazione « Callisto Pontello », in Firenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1974, n. 304.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1975, n. **340.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione della « Provincia romana dei chierici regolari poveri della Madre di Dio delle scuole pie (Scolopi) », in Roma.

N. 340. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Provincia romana dei padri Scolopi », assunta dalla « Provincia romana dei chierici regolari poveri della Madre di Dio delle scuole pie (Scolopi) », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1975, n. **341.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della congregazione dei frati della carità (frati Bigi), con casa generalizia in Roma.

N. 341. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari n. 14394/67-N.16 in data 15 febbraio 1972, relativo alla soppressione della congregazione dei frati della carità (frati Bigi), con casa generalizia in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1975, n. **342.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di S. Nicola di Bari, in Pennadomo.

N. 342. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di S. Nicola di Bari, in Pennadomo (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1975, n. **343.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Giovanni Battista e di S. Antonio abate, in Ponzano Monferrato.

N. 343. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Casale Monferrato in data 1° luglio 1974, integrato con dichiarazione del 2 stesso mese ed anno, relativo alla unione perpetua « aeque principaliter » delle parrocchie di San Giovanni Battista, in Ponzano Monferrato (Alessandria), e di S. Antonio abate, in frazione Salabue dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1975, n. **344.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un'eredità.

N. 344. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla sig.ra Amalia Martelletti in favore dell'istituto « S. Maria ai Colli », in Torino, dipendente dalla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », come ha fatto presente la fondazione medesima, con testamento pubblico del 7 marzo 1969 a rogito del notaio dott. Zoppi Secondo di Rivoli (Torino), reso noto in data 16 maggio 1972, n. 22962 di repertorio, n. 2781 di raccolta, registrato a Rivoli il 25 maggio 1972 con il n. 2050, volume 239, consistente in beni mobili e titoli azionari del valore presunto di L. 2.970.378.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1975, n. **345.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 345. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dal prof. Guido Riva Crugnola con testamento olografo 17 gennaio 1971, pubblicato per atto del dott. Pietro Cassina, notaio in Milano, in data 2 marzo 1972, n. 76789 di repertorio e n. 17978 di fascicolo, registrato a Milano il 9 marzo 1972 al n. 4794/71.M. serie *E*, consistente in obbligazioni bancarie per un valore complessivo di lire 9.222.610.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1975, n. **346.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Nicola vescovo, in Isca sullo Jonio.

N. 346. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Nicola vescovo, in Isca sullo Jonio (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1975, n. **347.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del mutamento del titolo e del trasferimento della parrocchia di « S. Pietro a Monticelli », in Firenze.

N. 347. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Firenze in data 11 giugno 1972, relativo al mutamento del titolo della parrocchia di « S. Pietro a Monticelli » in « SS.mo Crocifisso a Monticelli », in Firenze, ed al trasferimento della sede nella nuova chiesa dal titolo omonimo, ubicata nella stessa circoscrizione territoriale.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1975, n. **348.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Santi Sergio e Bacco, in Roma.

N. 348. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Roma in data 8 settembre 1970, integrato con dichiarazione del 25 novembre 1974, relativo alla erezione della parrocchia dei Santi Sergio e Bacco, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1975, n. **349.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Maria e dei SS. Filippo e Giacomo, in Paesana.

N. 349. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Saluzzo in data 1° giugno 1974, relativo alla unione perpetua « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Maria, in Paesana (Cuneo), e dei SS. Filippo e Giacomo, in frazione Agliasco dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 marzo 1975.

Sostituzione di due membri del consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione di un consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica, con compiti consultivi sulle questioni in ordine alle quali il Ministro per il bilancio e la programmazione economica ritenga di conoscerne il parere;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 1974, con il quale il predetto consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica è stato ricostituito per il triennio 1974-76;

Viste le note in data 10 dicembre 1974 del prof. Paolo Sylos Labini e in data 21 dicembre 1974 del prof. Giorgio Fuà, con le quali i predetti professori hanno rassegnato le dimissioni da membri del consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica;

Vista la deliberazione in data 21 marzo 1975, con la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, ha designato il prof. Gustavo Minervini e il prof. Duccio Tabet quali membri del consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica, in sostituzione dei due membri dimissionari;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica, di cui alle premesse, il prof. Gustavo Minervini e il prof. Duccio Tabet, in sostituzione del prof. Giorgio Fuà e del professore Paolo Sylos Labini, dei quali vengono accettate le dimissioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1975

Il Presidente: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1975
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 323

(6447)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1975.

Determinazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, del tasso agevolato d'interesse dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto, in particolare, l'art. 4 del succitato decreto-legge n. 1022, a norma del quale i mutui concessi ai sensi del provvedimento legislativo medesimo non possono gravare sui mutuatari, per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari nonchè spese accessorie in misura superiore al 5,50 % annuo, oltre il rimborso del capitale;

Visto, in particolare, l'art. 6 del ripetuto decreto-legge n. 1022, il quale, fra l'altro, stabilisce che il costo effettivo delle operazioni di mutuo è stabilito semestralmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Visto l'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, in virtù del quale, fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 giugno 1975, i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie statali per i vari settori economici sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in modo che sia conservata, rispetto al tasso base di riferimento deliberato dal Comitato interministeriale predetto, la stessa proporzione prima esistente tra tali tassi e i tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974;

Visti i decreti interministeriali n. 60050/32-F del 19 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1974, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 285 e n. 508608/32-F-153 del 24 giugno 1975, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, emanati in applicazione del ripetuto art. 6 del decreto-legge n. 1022, con cui sono stati determinati i costi effettivi delle operazioni di mutuo previste dal medesimo decreto-legge, rispettivamente, per i semestri 18 maggio-17 novembre 1974 e 18 maggio-17 novembre 1975;

Ritenuto che occorre provvedere alla determinazione del nuovo tasso agevolato annuo d'interesse e che, al fine di conservare la proporzione prima esistente, è necessario prendere a base la media dei costi effettivi vigenti anteriormente al 18 luglio 1974, pari al 13,61 % annuo che dà luogo ad un tasso agevolato pari al 5,65 % annuo;

Ritenuta l'urgenza, a termini dell'art. 14 della legge bancaria, ai fini del parere previsto dall'art. 1 della cennata legge n. 397, e con riserva di comunicare il presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, i mutui previsti dal decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, graveranno sui mutuatari, per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari nonché spese accessorie nella misura del 5,65 % annuo, oltre il rimborso del capitale, a decorrere dal 18 maggio 1975, in corrispondenza con il nuovo costo

effettivo determinato per il semestre 18 maggio-17 novembre 1975 con il decreto interministeriale citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1975
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 19

(6479)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1975.

Rilascio alla Banca d'Italia di certificati speciali di credito per L. 72.765.122.615, ai sensi della legge 31 marzo 1971, n. 144, recante il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 19 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 (legge bancaria) e successive modificazioni ed integrazioni, contenenti disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, recante il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A., ed, in particolare, l'art. 8 della legge medesima, il quale dispone che: *a*) per provvedere alle esigenze di cassa della gestione finanziaria dell'A.I.M.A., il Ministro per il tesoro è autorizzato a richiedere alla Banca d'Italia anticipazioni nel limite delle somme occorrenti in relazione ai programmi previsionali semestrali ed eventuali aggiornamenti; *b*) in relazione a tali anticipazioni, il Ministro per il tesoro rilascerà alla Banca d'Italia certificati speciali di credito di cui determinerà il tasso d'interesse nonché la durata massima ed i termini di rimborso;

Visti i propri decreti n. 598086/66-I-9 del 22 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1974, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 14 e n. 601590/66-I-11 del 14 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1974, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 211, con i quali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della citata legge n. 144, è stato disposto il rilascio alla Banca d'Italia di certificati speciali di credito per gli importi nominali, rispettivamente, di L. 21.062.000.000 e di L. 45.700.000.000, con scadenza 1° aprile 1975, e complessivamente, quindi, L. 66.762.000.000, in corrispondenza di anticipazioni per pari ammontare ottenute dalla Banca d'Italia medesima;

Visti, in particolare, gli articoli 2 dei ricordati decreti ministeriali, i quali dispongono che alla scadenza del 1° aprile 1975, qualora i certificati speciali di credito non siano stati rimborsati per effetto dei versamenti di cui agli articoli stessi, saranno rinnovati mediante rilascio alla Banca d'Italia di altri certificati di credito, al tasso d'interesse, per la durata e con termini di rimborso da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro;

Ritenuta l'opportunità, attesa l'attuale situazione, di avvalersi della predetta facoltà e quindi di procedere al rinnovamento dei cennati certificati di credito rilasciati alla Banca d'Italia e previo accordo con questa;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria e con impegno di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 31 marzo 1971, n. 144 e degli articoli 2 dei decreti ministeriali n. 598086/66-I-9 del 22 aprile 1974 e n. 601590/66-I-11 del 14 dicembre 1974 indicati in premessa, il rinnovo dei certificati speciali di credito ivi previsti mediante il rilascio alla Banca d'Italia di altri certificati per un importo, in valore nominale, di L. 72.765.122.615 (settantaduemiliardisettecentosessantacinquemilionicentoventiduemilaseicentoquindici) alle seguenti condizioni:

prezzo di collocamento: L. 94 per ogni cento lire di capitale nominale, al netto delle provvigioni, meno i dietimi d'interesse, da detrarre dal netto ricavo, per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1975;

tasso d'interesse annuo: 9 % pagabile in due rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio, con decorrenza dal 1° luglio 1975;

durata: dal 1° luglio 1975 al 1° luglio 1985;

rimborso: in dieci quote annuali a partire dal 1° luglio 1976.

Art. 2.

I certificati di credito, del taglio unitario di lire 1 milione, sono raggruppati in 728 serie contrassegnate da numerazione progressiva, di cui 727 da lire 100 milioni ciascuna ed una da L. 65.122.615 e sono riuniti in 10 titoli di cui 9 da lire 7.300 milioni cadauno e uno da L. 7.065.122.615.

A richiesta, i titoli suddetti potranno successivamente essere frazionati in tagli di importo minore e comunque non inferiori ad un milione nonché riuniti fino ad un importo massimo di lire 7.300 milioni.

Art. 3.

I certificati di credito sono stampati su carta a fondo filigranato e sono composti del corpo e di un foglio recante le caselle per le annotazioni dell'avvenuto pagamento degli interessi.

Sul corpo del titolo, nella parte centrale, è riprodotto in calcografia un disegno rappresentante un campo al momento della raccolta delle messi e dei frutti, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, dall'alto verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MERCATO SVOLTI DALL'A.I.M.A. » « LEGGE 31 MARZO 1971, N. 144 » « CERTIFICATO DI CREDITO 9 % - 1975-1985 » « IV EMISSIONE ».

Seguono, poi, le diciture per l'indicazione del numero del certificato, del valore nominale del titolo e del tasso d'interesse e per l'intestazione del certificato alla Banca d'Italia.

Il corpo del titolo chiude con la citazione degli estremi del decreto ministeriale recante il rilascio dei certificati e, in fondo, con l'indicazione della data e con la dicitura « IL MINISTRO ».

Il rovescio del corpo del certificato reca stampati, in alto, gli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto e, in basso, il piano di ammortamento.

Il foglio recante le caselle, stampate a destra del corpo del titolo, è composto di n. 20 caselle, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno. Sul rovescio di tale foglio è posta, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO, DI TRAMUTAMENTO E DI TRASFERIMENTO ».

Su ciascuna casella sono riportati gli estremi della legge che ha autorizzato il rilascio dei certificati, il valore nominale del titolo, il tasso d'interesse, la durata dei certificati e la data di pagamento della rata semestrale d'interesse e dell'importo relativo.

La carta a fondo filigranato è colorata litograficamente in giallo avorio, le leggende del corpo del titolo e delle caselle nonché quelle contenute nel rovescio del corpo stesso sono impresse tipograficamente.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito saranno corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima rata sarà pagata il 1° gennaio 1976 e l'ultima il 1° luglio 1985.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato alla pari in 10 annualità da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, secondo l'unito piano di ammortamento.

La prima annualità sarà pagata il 1° luglio 1976 e l'ultima il 1° luglio 1985.

Art. 6.

Il Ministero del tesoro si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato, totale o parziale, dei certificati di credito, in relazione ai versamenti che affluiranno al bilancio dello Stato, ai sensi delle norme comunitarie per gli interventi effettuati dall'A.I.M.A. a carico della gestione finanziaria, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della legge 31 marzo 1971, n. 144.

I rimborsi anticipati parziali, qualora venissero effettuati prima delle scadenze previste dal piano di ammortamento, comporteranno a carico del possessore dei certificati di credito un interesse pari a quello portato dai certificati medesimi, da calcolarsi dal giorno successivo a quello dell'incasso della somma rimborsata anticipatamente fino a quello di scadenza della rata semestrale d'interesse. L'importo relativo verrà detratto dalla semestralità o dalle semestralità d'interessi indicate nel piano di ammortamento dei certificati di credito con scadenza successiva alla data del rimborso anticipato.

In relazione ai rimborsi parziali anticipati effettuati, verrà di conseguenza automaticamente variato l'allegato piano di ammortamento dei certificati di credito.

Le occorrenti variazioni saranno altresì indicate sui titoli in parola mediante stampigliatura o apposito affogliamento.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1975 faranno carico al cap. 4671 istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico agli appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1975
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 309

PIANO DI RIMBORSO

dei certificati speciali di credito per l'importo in valore nominale di L. 72.765.122.615, *al tasso d'interesse annuo del* 9 %, *emessi a termine dell'art.* 2, *comma secondo, dei decreti ministeriali n.* 598086/66-I-9 *del* 22 *aprile* 1974 *e n.* 601590/66-I-11 *del* 14 *dicembre* 1974 *in applicazione dell'art.* 8 *della legge* 31 *marzo* 1971, *n.* 144, *recante finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A. Tale piano potrà variare in relazione a quanto disposto dall'art.* 6 *del decreto di autorizzazione n.* 507978/66-I-13 *del* 30 *giugno* 1975.

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-1-1976	3.274.430.517	—	72.765.122.615
1-7-1976	3.274.430.517	7.065.122.615	65.700.000.000
1-1-1977	2.956.500.000	—	65.700.000.000
1-7-1977	2.956.500.000	7.300.000.000	58.400.000.000
1-1-1978	2.628.000.000	—	58.400.000.000
1-7-1978	2.628.000.000	7.300.000.000	51.100.000.000
1-1-1979	2.299.500.000	—	51.100.000.000
1-7-1979	2.299.500.000	7.300.000.000	43.800.000.000
1-1-1980	1.971.000.000	—	43.800.000.000
1-7-1980	1.971.000.000	7.300.000.000	36.500.000.000
1-1-1981	1.642.500.000	—	36.500.000.000
1-7-1981	1.642.500.000	7.300.000.000	29.200.000.000
1-1-1982	1.314.000.000	—	29.200.000.000
1-7-1982	1.314.000.000	7.300.000.000	21.900.000.000
1-1-1983	985.500.000	—	21.900.000.000
1-7-1983	985.500.000	7.300.000.000	14.600.000.000
1-1-1984	657.000.000	—	14.600.000.000
1-7-1984	657.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000
1-1-1985	328.500.000	—	7.300.000.000
1-7-1985	328.500.000	7.300.000.000	—
	36.113.861.034	72.765.122.615	

(6538)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XV Salone nautico internazionale » e « V Salone internazionale delle attrezzature subacquee », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XV Salone nautico internazionale » e « V Salone internazionale delle attrezzature subacquee », che avranno luogo a Genova dal 17 al 27 ottobre 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 luglio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(6483)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1975.

Determinazione degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 3), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 4), annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, ora lettera *B*), punto 3), della tabella *B*, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme per l'applicazione dell'agevolazione stessa;

Visto il decreto 30 giugno 1975, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista attualmente dalla lettera *B*), punto 3), della tabella *B*, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

324, associazione di pubblica assistenza « Croce Verde » con sede in Portoferraio (Livorno);

325, fraternita di misericordia Don Giulio Facibeni, con sede in Galeata (Forlì);

326, confraternita di misericordia di Borgo a Mozzano (Lucca);

327, associazione di pubblica assistenza « Croce Verde » con sede in Murialdo (Savona);

328, associazione di pubblica assistenza « Croce Verde » con sede in Albisola Superiore (Savona);

329, associazione di pubblica assistenza « Comprensorio del cuoio e delle calzature » con sede in Santa Croce sull'Arno (Pisa);

330, confraternita di misericordia di Quiesa, con sede in Quiesa di Massarosa (Lucca);

331, volontaria pubblica Croce, con sede in Milano;

332, venerabile arciconfraternita di misericordia, con sede in Grosseto;

333, associazione di pubblica assistenza « Croce verde della Campania », con sede in Nocera Inferiore (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1975

Il Ministro: VISENTINI

(6699)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Diacanfora, della ditta Farmaceutici dott. Ferrini S.r.l., in Firenze. (Decreto di revoca n. 4513/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 20 luglio 1964 con il quale venne registrata al n. 11907 la specialità medicinale denominata Diacanfora nella confezione fiale 5×2 cc a nome della ditta Farmaceutici dott. Ferrini S.r.l., con sede in Firenze, via Pisana, 53, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Diacanfora nella confezione fiale 5×2 cc registrata al n. 11907, in data 20 luglio 1964, a nome della ditta Farmaceutici dott. Ferrini S.r.l di Firenze.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(6506)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Stilsan discoidi, della ditta Albi terapeutici S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 4503/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 6 luglio 1959 con il quale venne registrata al n. 15349 la specialità medicinale denominata Stilsan discoidi, a nome della ditta Albi terapeutici S.p.a., con sede in Milano, via Stilicone, 39, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Stilsan discoidi, registrata al n. 15349 in data 6 luglio 1959, a nome della ditta Albi terapeutici S.p.a. di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(6500)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Caviren sciroppo, della ditta Istituto farmochimico Arco, in Firenze. (Decreto di revoca n. 4492/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 27 agosto 1959, con il quale vennero registrate ai numeri 15568, 15568/*A* e 15568/*A*-1, rispettivamente la specialità medicinale denominata Caviren sciroppo, nella confezione flacone da g 160, la relativa categoria fiale 10 × 2 cc e la relativa serie di categoria fiale 6 × 5 cc, a nome della ditta Istituto farmochimico Arco, con sede in Firenze, via Ponchielli, 9, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Caviren sciroppo, nella confezione flacone da g 160, nonché della relativa categoria fiale 10 × 2 cc e della relativa serie di categoria fiale 6 × 5 cc, registrate rispettivamente ai numeri 15568, 15568/*A* e 15568/*A*-1, in data 27 agosto 1959, a nome della ditta Istituto farmochimico Arco, con sede in Firenze, via Ponchielli, 9.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(6501)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Rettal G. Calcio, della ditta Albi terapeutici S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 4501/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 25 agosto 1950 e 21 giugno 1955 con i quali venne registrata al n. 1992 la specialità medicinale denominata Rettal G. Calcio nelle confezioni supposte 10 × g 1 e supposte 10 × g 0,50 a nome della ditta Albi terapeutici, con sede in Milano, via G. Modena, 24, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Rettal G. Calcio, nelle confezioni supposte 10 × g 1 e supposte 10 × g 0,50 registrata al n. 1992 in data 25 agosto 1950 e 21 giugno 1955 a nome della ditta Albi terapeutici di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(6507)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria sciroppo della specialità medicinale denominata Eparcura, della ditta Ghimas s.n.c., in Casalecchio di Reno. (Decreto di revoca n. 4508/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 17 maggio 1966 con il quale venne registrata al n. 13265/*A* la categoria sciroppo della specialità medicinale denominata Eparcura a nome della ditta Ghimas, con sede in Bologna, via del Faggiolo, 42, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo, eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto hanno avuto esito non favorevole, in quanto il contenuto del riboflavin-5'-monofosfato (che la ditta impropriamente chiama lattoflavina-5-fosfato) è risultato inferiore al dichiarato;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria sciroppo della specialità medicinale denominata Eparcura, nella confezione flacone da g 200, registrata al numero 13265/*A*, in data 17 maggio 1966, a nome della ditta Ghimas s.n.c., con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) via Renato Fucini, 2 (già in Bologna, via del Faggiolo, 42).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Bologna è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(6502)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Jodolitina, della ditta Farmaceutici dott. Ferrini S.r.l., in Firenze. (Decreto di revoca n. 4512/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 20 luglio 1964, con il quale vennero registrate ai numeri 11890 e 11890/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata Jodolitina nella confezione fiale 10 × 5 cc e la relativa serie fiale 6 × 10 cc, a nome della ditta Farmaceutici dott. Ferrini S.r.l., con sede in Firenze, via Pisana, 53, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Jodolitina nella confezione fiale 10 × 5 cc, nonché della relativa serie fiale 6 × 10 cc, registrate rispettivamente ai numeri 11890 e 11890/1, in data 20 luglio 1964, a nome della ditta Farmaceutici dott. Ferrini S.r.l. di Firenze.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(6499)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Chinokol, della ditta Laboratorio chimico terapeutico torinese, in Voghera. (Decreto di revoca n. 4496/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 4 agosto 1956 con il quale venne registrata al n. 11456 la specialità medicinale denominata Chinokol sciroppo, nella confezione flacone da g 180 a nome della ditta Laboratorio chimico terapeutico torinese, con sede in Voghera, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Chinokol, nella confezione flacone da g 180 registrata al n. 11456 in data 4 agosto 1956 a nome della ditta Laboratorio chimico terapeutico torinese di Voghera (Pavia).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(6495)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Neuromax, della ditta Barek Drugs Chemicals, in Roma. (Decreto di revoca n. 4510/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 10 ottobre 1960 e 24 aprile 1962 con i quali vennero registrate ai numeri 17741/A, 17741/I rispettivamente la categoria fiale, nella confezione da 6 fiale × 2 cc, e la serie compresse per uso pediatrico, nella confezione 20 compresse da 400 mg, della specialità medicinale denominata Neuromax a nome della ditta Laboratori I.CI.EFFE, ora Barek Drugs Chemicals, con sede in Roma, via S. Teodoro, 60, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della categoria fiale, nella confezione da 6 fiale × 2 cc, e della serie compresse, nella confezione 20 compresse da 400 mg, della specialità medicinale denominata Neuromax, registrata rispettivamente ai numeri 17741/A e 17741/I, in data 10 ottobre 1960 e 24 aprile 1962, a nome della ditta Barek Drugs Chemicals di Roma.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(6505)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Neurolina sciroppo, della ditta Laboratorio chimico terapeutico torinese, in Voghera. (Decreto di revoca n. 4495/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 21 agosto 1957 con il quale venne registrata al n. 12830 la specialità medicinale denominata Neurolina sciroppo, nella confezione flacone da g 180 a nome della ditta Laboratorio chimico terapeutico torinese, con sede in Voghera, via Scarabelli, 15, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Neurolina sciroppo, nella confezione flacone da g 180 registrata al n. 12830 in data 21 agosto 1957 a nome della ditta Laboratorio chimico terapeutico torinese di Voghera (Pavia).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(6486)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Sedurea compresse, della ditta Albi terapeutici S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 4500/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 28 luglio 1954 con il quale venne registrata al n. 9161 la specialità medicinale denominata Sedurea compresse, a nome della ditta Albi terapeutici S.p.a., con sede in Milano, via G. Modena, 24, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Giovanni Ogna e figli di Milano;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sedurea » compresse, registrata al n. 9161 in data 28 luglio 1954 a nome della ditta Albi terapeutici S.p.a. di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(6487)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Dilaxol sciroppo, della ditta Istituto farmochimico Arco, in Firenze. (Decreto di revoca n. 4493/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 10 ottobre 1959 con il quale venne registrata ai numeri 5343 e 5343/A rispettivamente la specialità medicinale denominata Dilaxol sciroppo, nelle confezioni flaconi da g 150 e da g 200 e la relativa categoria confetti a nome della ditta Istituto farmochimico Arco, con sede in Firenze, via A. Ponchielli, 9, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Dilaxol sciroppo, nelle confezioni flaconi da g 150 e da g 200, nonché della relativa categoria 30 confetti registrate ai numeri 5343 e 5343/A in data 10 ottobre 1959 a nome della ditta Istituto farmochimico Arco di Firenze.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(6494)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Paydofil sciroppo, della ditta Laboratorio chimico terapeutico torinese, in Voghera. (Decreto di revoca n. 4494/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 28 aprile 1958 con il quale venne registrata al n. 13837 la specialità medicinale denominata Paydofil sciroppo, nella confezione flacone da g 180 a nome della ditta Laboratorio chimico terapeutico torinese, con sede in Voghera, via Scarabelli, 15, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a cor-

rispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Paydofil, nella confezione flacone da g 180 registrata al n. 13837 in data 28 aprile 1958 a nome della ditta Laboratorio chimico terapeutico torinese di Voghera (Pavia).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(6493)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Biol sciroppo, della ditta I.L.F.A. - Istituto lavorazione farmaci antibiotici, in Milano. (Decreto di revoca n. 4507/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 12 settembre 1957, con il quale venne registrata al n. 2846 la specialità medicinale denominata Biol sciroppo, nella confezione flacone da g 250, a nome della ditta I.L.F.A. - Istituto lavorazione farmaci antibiotici, con sede in Milano, via Cadolini, 28, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Biol sciroppo, nella confezione flacone da g 250, registrata al n. 2846, in data 12 settembre 1957 a nome della ditta I.L.F.A. - Istituto lavorazione farmaci antibiotici di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(6497)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Arcoiod, della ditta Istituto farmochimico Arco, in Firenze. (Decreto di revoca n. 4491/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 29 agosto 1959 con il quale vennero registrate ai numeri 15572 e 15572/A rispettivamente la specialità medicinale denominata Arcoiod nella confezione fiale 10×2 cc e la relativa categoria sciroppo, nella confezione flacone da g 160 e da g 200 a nome della ditta Istituto farmochimico Arco, con sede in Firenze, via A. Ponchielli, 9, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Arcoiod nella confezione fiale 10 × 2 cc, nonchè della relativa categoria sciroppo, nelle confezioni da g 160 e da g 200, registrate rispettivamene ai numeri 15572 e 15572/A in data 29 agosto 1959 a nome della ditta Istituto farmochimico Arco di Firenze.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(6503)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Ipoter nonchè della relativa categoria Ipoter sedativo, della ditta Prodotti Picci e Mantovani, in Firenze. (Decreto di revoca n. 4506/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 19 agosto 1955 con il quale vennero registrate ai numeri 10288 e 10288/A rispettivamente la specialità medicinale denominata Ipoter e la relativa categoria Ipoter sedativo, entrambe nelle confezioni da 30 confetti, a nome della ditta Prodotti Picci e Mantovani, con sede in Firenze, via Bellini, 17, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Ipoter nonchè della relativa categoria Ipoter sedativo, entrambe nelle confezioni da 30 confetti, registrate rispettivamente ai numeri 10288 e 10288/A in data 19 agosto 1955 a nome della ditta Prodotti Picci e Mantovani di Firenze.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(6496)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Biofil sciroppo, della ditta Laboratorio chimico terapeutico torinese, in Voghera. (Decreto di revoca n. 4497/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 19 novembre 1959 con il quale venne registrata al n. 16385 la specialità medicinale denominata Biofil sciroppo, nella confezione flacone da g 180 a nome della ditta Laboratorio chimico terapeutico torinese con sede in Voghera, via Scarabelli, 15, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Biofil sciroppo, nella confezione da g 180 registrata al n. 16385 in data 19 novembre 1959 a nome della ditta Laboratorio chimico terapeutico torinese di Voghera (Pavia).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(6504)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1975.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Pesatori pubblici del porto - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Ancona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati dall'U.P.L.M.O. di Ancona alla società cooperativa Pesatori pubblici del porto - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa Pesatori pubblici del porto - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita per rogito notaio dott. Gino Bartolini in data 29 aprile 1945, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il sig. Alfonso Lucchetti ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1975

Il Ministro: TOROS

(6743)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 15 luglio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ernest J. Colantonio, console generale degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(6660)

In data 15 luglio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Normand W. Redden, console generale degli Stati Uniti d'America a Roma.

(6661)

In data 15 luglio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Remo Morone, console onorario di Lussemburgo a Torino.

(6662)

In data 15 luglio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Mario Vagnola, vice console onorario di Malta a Genova.

(6663)

In data 15 luglio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Paul Raymond Zwart, console generale dei Paesi Bassi a Milano.

(6664)

In data 15 luglio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. M. Giancarlo Cagnoni, console onorario di Belgio ad Ancona.

(6665)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto dell'Unione nazionale cooperative italiane - U.N.C.I., in Roma.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1975 l'Unione nazionale cooperative italiane - U.N.C.I., in Roma, è stata riconosciuta quale associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e ne è stato altresì approvato il relativo statuto.

(6773)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della quarta cattedra di meccanica razionale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma è vacante la quarta cattedra di meccanica razionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6703)

Vacanza della seconda cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli è vacante la seconda cattedra di istituzioni di diritto privato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6704)

Vacanza della seconda cattedra di medicina legale e delle assicurazioni presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino è vacante la seconda cattedra di medicina legale e delle assicurazioni, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6705)

Vacanza della cattedra di storia delle relazioni internazionali presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di storia delle relazioni internazionali, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6706)

Vacanza della cattedra di macchine presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma è vacante la cattedra di macchine, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6707)

Vacanza della cattedra di analisi superiore presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari è vacante la cattedra di analisi superiore, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6708)

Vacanza della cattedra di scienza della politica presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma è vacante la cattedra di scienza della politica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6709)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974, registro n. 95 Istruzione, foglio n. 1, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Belfiore Finocchiaro Carmela, avverso la decisione ministeriale 26 maggio 1966, n. 66, di accoglimento del ricorso gerarchico proposto dalla prof.ssa Calì Maria Teresa contro il provvedimento del provveditore agli studi di Catania in materia di anzianità di servizio ai fini dell'attribuzione di maggiori ore di insegnamento presso l'istituto tecnico femminile di Catania.

(6679)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1975, registro n. 53 Istruzione, foglio n. 170, sono stati dichiarati irricevibili i ricorsi straordinari prodotti dai professori Sansone Gennaro e Spadafora Santo, rispettivamente in data 25 febbraio 1969 e 29 novembre 1969 avverso diniego della riserva dei posti in favore degli orfani di guerra nella graduatoria per il conferimento di centonovantotto posti di insegnanti tecnico-pratici nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo agrario, formulata ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 22, ultimo comma, e successive modificazioni.

(6414)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974, registro n. 94 Istruzione, foglio n. 398, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Santomauro Guglielmo, avverso la decisione ministeriale 22 marzo 1968, n. 755, di reiezione di un ricorso dell'interessato in materia di competenze spettantigli quale rappresentante dell'istituto tecnico commerciale e per geometri «Riccati» di Treviso, nella prima commissione degli esami di abilitazione tecnica commerciale dell'anno scolastico 1966-67.

(6678)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 145

Corso dei cambi del 5 agosto 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	665,60	665,60	665,30	665,60	667,05	665,50	665,50	665,60	665,60	665,60
Dollaro canadese	645,30	645,30	646 —	645,30	642,32	645,40	645,35	645,30	645,30	645,30
Franco svizzero	248,86	248,86	247,60	248,86	246,80	248,85	248,45	248,86	248,86	248,86
Corona danese	112,77	112,77	112,50	112,77	111,57	112,75	112,75	112,77	112,77	112,77
Corona norvegese	123,09	123,09	123 —	123,09	122,39	123,10	123,10	123,09	123,09	123,09
Corona svedese	155,60	155,60	155 —	155,60	155,90	155,50	155,70	155,60	155,60	155,60
Fiorino olandese	252,37	252,37	252 —	252,37	251,17	252,35	252,30	252,37	252,37	252,37
Franco belga	17,486	17,486	17,45	17,486	17,345	17,40	17,47	17,486	17,486	17,48
Franco francese	152,97	152,97	152,35	152,97	152,05	152,95	152,99	152,97	152,97	152,97
Lira sterlina	1424,65	1424,65	1426,50	1424,65	1426,61	1424,60	1424,50	1424,65	1424,65	1424,65
Marco germanico	260,26	260,26	259,80	260,26	258,75	260,25	260,15	260,26	260,26	260,26
Scellino austriaco	36,92	36,92	36,70	36,92	36,78	36,90	36,90	36,92	36,92	36,92
Escudo portoghese	25,29	25,29	25,35	25,29	25,22	25,30	25,35	25,29	25,29	25,29
Peseta spagnola	11,425	11,425	11,43	11,425	11,41	11,40	11,425	11,425	11,425	11,42
Yen giapponese	2,2375	2,2375	2,23	2,2375	2,234	2,20	2,2410	2,2375	2,2375	2,23

Media dei titoli del 5 agosto 1975

Rendita 5 % 1935	96,575
Redimibile 3,50 % 1934	99,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,225
» 5 % (Ricostruzione)	97,700
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,925
» 5 % (Città di Trieste)	91,525
» 5 % (Beni esteri)	90,150
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,300
» 5,50 % » » 1968-83	81,350
» 5,50 % » » 1969-84	80,400
» 6 % » » 1970-85	82,725
» 6 % » » 1971-86	81,525
» 6 % » » 1972-87	81,200
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,525
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,200
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,400
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,375
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,825
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,500
» poliennali 7 % 1978	94,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 agosto 1975

Dollaro USA	665,55
Dollaro canadese	645,325
Franco svizzero	248,655
Corona danese	112,76
Corona norvegese	123,095
Corona svedese	155,65
Fiorino olandese	252,335
Franco belga	17,478
Franco francese	152,98
Lira sterlina	1424,575
Marco germanico	260,205
Scellino austriaco	36,91
Escudo portoghese	25,32
Peseta spagnola	11,425
Yen giapponese	2,239

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*)

Elenco n. 9

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			(Lire)
Rendita 5% (1935)	189.807 (nuda proprietà)	Briano Margherita fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Borgogno Maria fu Lodovico vedova Briano, domiciliata in Genova. *Annotazione*: L'usufrutto vitalizio spetta a Borgogno Maria fu Lodovico vedova Briano	5.600

Roma, addì 21 luglio 1975

(6512)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montasola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1975, il comune di Montasola (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.102.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2918/M)

Autorizzazione al comune di Montefortino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1975, il comune di Montefortino (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2915/M)

Autorizzazione al comune di Cantiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1975, il comune di Cantiano (Pesaro-Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.605.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2916/M)

Autorizzazione al comune di Borbona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1975, il comune di Borbona (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.352.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2917/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Vado ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1975, il comune di Sant'Angelo in Vado (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.740.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2919/M)

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1975, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 169, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 22 aprile 1971 dalla S.p.a. A.N.I.C. per l'annullamento dei provvedimenti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 16 luglio 1970, intesi a determinare nella misura del 50%, anzichè in quella del 70%, la percentuale del finanziamento agevolato a favore della iniziativa industriale della ricorrente in area di Pisticci, è stato accolto su conforme parere del Consiglio di Stato.

(6670)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1975, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 305, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 22 maggio 1970 dalla ditta De Vito Piscitelli Maria Teresa avverso il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1961, n. 1314, relativo all'approvazione dello statuto del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Salerno, nonchè avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1966, concernente l'approvazione del P.R. del consorzio anzidetto e la deliberazione 29 gennaio 1970, n. 6, del comitato direttivo del consorzio stesso, intesa ad approvare il progetto esecutivo dello stabilimento industriale della società Sivam, è stato dichiarato inammissibile su conforme parere del Consiglio di Stato

(6671)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelfranco in Miscano, società cooperativa a responsabilità limitata.

Nella riunione del 9 luglio 1975, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelfranco in Miscano, società cooperativa a responsabilità limitata, in Castelfranco in Miscano (Benevento), in amministrazione straordinaria, l'avv. Antonio Paglia è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(6513)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Lodi

Con deliberazione della giunta regionale 21 marzo 1975, numero 13059, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Lodi (Milano) adottato con deliberazione consiliare 12 marzo 1973, n. 45.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 28 febbraio 1974, n. 38.

(6625)

Approvazione del piano di zona del comune di Torre de' Roveri

Con deliberazione della giunta regionale 15 aprile 1975, numero 14370, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Torre de' Roveri (Bergamo) relativa alla località « Casale ».

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(6621)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Revoca degli amministratori e dei sindaci e nomina del commissario governativo della società « Cooperativa facchini Alabarda - Trieste », società cooperativa a responsabilità limitata, in Trieste.

Con delibera 8 luglio 1975, n. 2006, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 1543 del codice civile, gli amministratori e i sindaci della società « Cooperativa facchini Alabarda - Trieste », società cooperativa a responsabilità limitata, in Trieste, costituita il 14 dicembre 1972, con atto del notaio dott. Vladimiro Clarich.

Con lo stesso provvedimento il dott. Giuseppe Montesano, commercialista in Trieste, è stato nominato commissario governativo, per la durata di sei mesi dalla data della notifica del provvedimento stesso.

(6461)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per esami, a cinquanta posti di consigliere in prova nel ruolo amministrativo centrale e periferico, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni;

Viste le leggi 8 marzo 1958, n. 194, 1° febbraio 1960, n. 67, 6 dicembre 1971, n. 1076 e 29 novembre 1971, n. 1089 concernenti l'equipollenza di alcuni diplomi di laurea;

Tenuto conto delle riserve previste dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo amministrativo, centrale e periferico, carriera direttiva, in relazione alle esigenze di servizio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, concernente l'autorizzazione a mettere a concorso cinquanta posti di consigliere;

Visto il parere n. 24/74, che il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, nell'adunanza di sezione del giorno 11 novembre 1974, ha espresso circa il programma di esame;

Visto il ruolo amministrativo centrale e periferico del personale della carriera direttiva di questa amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinquanta posti di consigliere in prova nel ruolo amministrativo centrale e periferico della carriera direttiva.

Un sesto dei posti è riservato al personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste appartenente ai ruoli amministrativi ordinari e ad esaurimento, della carriera di concetto, con le qualifiche di:

a) segretario capo;

b) segretario principale con almeno 5 anni di effettivo servizio nella qualifica od, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o scienze coloniali o in economia e commercio o di laurea dichiarata equipollente a quella in economia e commercio dalla legge o di una delle lauree elencate nell'art. 2 del regio decreto 27 giugno 1937, n. 1354, conseguita in base ad ordinamenti didattici precedenti;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dichiarati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti

da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 700 dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Via XX Settembre n. 20 - Roma, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda e, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per coloro che beneficiano delle disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti (per i profughi, per i cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 40 anni per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 299, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di due prove scritte e di un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 30 e 31 ottobre 1975, alle ore 8,30 a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto al colloquio.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, i profughi: qualora siano disoccupati ed intendano avvalersi del beneficio della riserva di posti di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, certificato del competente ufficio provinciale del lavoro; qualora non siano disoccupati ed ai soli fini del beneficio della preferenza a parità di merito:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ovvero copia autenticata del verbale della visita medica della commissione sanitaria provinciale;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1975
Registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 186

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Diritto costituzionale e/o amministrativo;
2) Diritto privato.

COLLOQUIO

1) Le materie delle prove scritte;
2) Economia politica e scienza delle finanze; contabilità di Stato;
3) Nozioni di statistica;
4) Cenni di legislazione sui servizi del Ministero.

Roma, addì 5 marzo 1975

Il Ministro: MARCORA

(6594)

REGIONE TOSCANA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Grosseto

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 1487 in data 20 marzo 1973 con la quale veniva bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti vacanti di ufficiale sanitario nei comuni di Monte Argentario e di Orbetello;

Viste le proprie deliberazioni n. 2581 del 15 maggio 1973 e n. 7461 del 28 novembre 1973, concernenti rettifiche al precedente bando e di riapertura del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

Viste le proprie deliberazioni n. 7924 del 5 agosto 1974 e n. 10601 dell'11 ottobre 1974 rispettivamente di nomina e di variazione della composizione della commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali rimessi dalla commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità della procedura concorsuale;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

A voti unanimi;

Delibera

di approvare la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Golla Gabriele . . . . punti 135

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Grosseto, alla prefettura di Grosseto ed a quello dei comuni interessati.

Il medico provinciale di Grosseto è incaricato della pubblicità dell'atto, ad eccezione di quella nel Bollettino ufficiale della regione, che sarà effettuata a cura del dipartimento affari generali e del personale.

Firenze, addì 21 maggio 1975

Il presidente: MALVEZZI

Il segretario: POLLINI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 4204 del 21 maggio 1975 con la quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario dei comuni di Monte Argentario e di Orbetello;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicato nella domanda di ammissione al concorso dal candidato utilmente collocato in graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

A voti unanimi;

Delibera

di nominare il dott. Gabriele Golla al posto di ufficiale sanitario del comune di Monte Argentario, in via di esperimento, per un biennio.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio presso il comune entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento da parte del medico provinciale di Grosseto.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto, e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Grosseto, della prefettura di Grosseto ed a quello del comune interessato.

Il medico provinciale di Grosseto è incaricato della pubblicità dell'atto, ad eccezione di quella nel Bollettino ufficiale della regione, che sarà effettuata a cura del dipartimento affari generali e del personale.

Firenze, addì 21 maggio 1975

Il presidente: MALVEZZI

Il segretario: POLLINI

(6644)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello vacante nel comune di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 313/Sanità in data 4 giugno 1974 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario direttore del pubblico macello di Milano, e successiva modificazione;

Visto il proprio decreto n. 82/Sanità in data 2 aprile 1975 con cui sono stati ammessi quindici candidati al concorso in parola;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso costituita con proprio decreto n. 554/Sanità in data 20 dicembre 1974 e successiva modificazione;

Vista la regolarità di tutti gli atti verbali dei lavori concorsuali, finiti di espletare in data 12 maggio 1975;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972 ed il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973, relativi alla delega della firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Gervasini Carlo	punti	192,108
2. Colombo Sergio .	»	185,851
3. Lodrini Eliano . .	»	145,000
4. Mengon Alberto . . .	»	141,500
5. Griffini Giovanni . . .	»	135,000

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano, e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Milano, della prefettura di Milano e del comune di Milano.

Milano, addì 27 maggio 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 153/Sanità in data 27 maggio 1975 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Milano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, ed al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972 ed il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativi alla delega della firma;

Decreta:

Il dott. Gervasini Carlo è dichiarato vincitore del pubblico concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Milano.

Il sindaco del comune di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto per quanto di sua competenza.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano, e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Milano, della prefettura di Milano e del comune di Milano.

Milano, addì 27 maggio 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(6078)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI ANCONA

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale

L'ospedale civile « Umberto I » di Ancona bandisce pubblico concorso per il conferimento di un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

Termine di scadenza ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Richiedere copia del bando di concorso all'ente.

(6645)

Concorso a ventitre posti di assistente

L'ospedale civile « Umberto I » di Ancona bandisce pubblico concorso per il conferimento di:

un posto di assistente per la divisione di neurologia;

due posti di assistente della divisione di medicina del lavoro;

un posto di assistente della divisione di malattie infettive;

tre posti di assistente della divisione di gastroenterologia;

un posto di assistente della divisione di nefrologia con annesso servizio di emodialisi;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

tre posti di assistente della divisione di odontostomatologia;

cinque posti di assistente del servizio di anestesia, analgesia e rianimazione;

quattro posti di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente del servizio di laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente per il servizio trasfusionale.

Termine di scadenza ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Richiedere copia del bando di concorso all'ente.

(6646)

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

L'ospedale civile « Umberto I » di Ancona bandisce pubblico concorso per il conferimento di un posto di farmacista collaboratore.

Termine di scadenza ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Richiedere copia del bando di concorso all'ente.

(6647)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1975, n. 32.

Obbligo per tutti i comuni del Lazio di formazione del piano regolatore generale del proprio territorio ed obbligo, per quelli dotati di strumento urbanistico approvato prima dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, di adeguare lo strumento urbanistico ai limiti e rapporti fissati da detto decreto interministeriale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 10 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tutti i comuni della Regione sono obbligati alla formazione del piano regolatore generale del proprio territorio, provvedendo ai relativi adempimenti nei termini di cui all'art. 1 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Trascorso ciascuno dei termini predetti e salvo il caso di proroga non superiore ad un anno, concessa dalla giunta regionale su richiesta motivata del comune, si adottano i provvedimenti sostitutivi previsti dal succitato art. 1 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Art. 2.

I comuni della Regione dotati di piano regolatore generale approvato prima dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 2 aprile 1968, emanato ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono tenuti ad adeguare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, lo strumento urbanistico ai limiti e rapporti fissati dal citato decreto interministeriale.

Trascorso il termine di cui sopra e salvo il caso di proroga non superiore ai sei mesi concessa dalla giunta regionale su richiesta motivata del comune, si applicano i provvedimenti sostitutivi previsti dalla vigente legge urbanistica.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 20 marzo 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'11 marzo 1975.

(6436)

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1975, n. 33.

Norme per il riordino degli autoservizi di interesse regionale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 19 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In aderenza alle esigenze dello sviluppo economico e sociale del territorio regionale, ed allo scopo di provvedere alla riorganizzazione dei servizi automobilistici ordinari affidati ad imprese private ai sensi della legge regionale n. 10 del 20 marzo 1973, e successive integrazioni e modificazioni, l'esercizio precario dei servizi stessi è affidato alla società STEFER e alla società Romana per le ferrovie del nord, a seconda dei rispettivi bacini di traffico, fino al completamento delle operazioni occorrenti per l'effettivo inizio dell'attività del consorzio tra il comune di Roma e le cinque province del Lazio e dell'azienda consortile.

Il trasferimento dell'esercizio precario dei servizi alle anzidette società sarà attuato dall'amministrazione regionale, anche mediante singoli provvedimenti, sulla base del programma allegato in calce alla presente legge, e, comunque, non oltre la data del 30 giugno 1975.

Art. 2.

Nelle more dell'approvazione del piano regionale dei trasporti, la giunta regionale, sentito il parere del comitato tecnico del piano regionale dei trasporti costituito con delibera della giunta regionale n. 1449 del 28 maggio 1974 adotterà i provvedimenti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2 della citata legge n. 10 del 1973 e al secondo comma dell'art. 8 della legge regionale n. 12 del 2 aprile 1973, relativamente agli interventi necessari per assicurare il soddisfacimento delle pubbliche esigenze di trasporto nel Lazio nonché per garantire il migliore impiego del personale, degli impianti e dei veicoli di tutte le imprese esercenti autoservizi di interesse regionale.

A tal fine, la giunta, attraverso l'assessorato regionale ai trasporti, svolgerà la necessaria azione di controllo e di vigilanza sull'esercizio e su ogni altro aspetto della gestione dei servizi nel quadro dei compiti operativi previsti dall'art. 8 della citata legge n. 12 del 1973.

Art. 3.

L'esercizio precario dei servizi affidati alla STEFER e alla società Romana ferrovie del nord ai sensi della legge regionale 20 marzo 1973, n. 10 ed in base alla presente legge, verrà a cessare entro il 31 ottobre 1975 per effetto delle determinazioni che l'amministrazione regionale adotterà ai sensi della legge regionale 2 aprile 1973, n. 12. Entro detto termine la giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, formulerà e sottoporrà all'approvazione del consiglio regionale il piano generale dei trasporti di cui agli articoli 1 delle leggi regionali n. 10 e n. 12 del 1973.

Nel frattempo, la giunta regionale, attraverso l'assessorato ai trasporti e sentito il parere della commissione consiliare competente, ove esistente, è autorizzata ad esperire i necessari accordi con le imprese private al fine di procedere alla stima del materiale rotabile e degli impianti fissi, riconosciuti idonei e necessari, e di eventuali altri beni attinenti allo svolgimento delle linee già esercitate dalle stesse imprese nonché allo scopo di stabilire le indennità da corrispondere per l'acquisizione in proprietà di tutti i suddetti beni, il cui valore di stima costituirà la base prevalente per la determinazione dell'indennizzo previsto dall'art. 5 della citata legge n. 12 del 1973.

Per l'espletamento di questo incarico la giunta regionale si avvarrà di un comitato presieduto dall'assessore ai trasporti costituito, oltreché dal presidente del consorzio regionale dei trasporti del Lazio nel caso di avvenuta sua nomina, da sette esperti nominati dalla giunta regionale su designazione dei gruppi del consiglio, quattro dei quali in rappresentanza delle minoranze.

Gli impianti fissi, il materiale rotabile e gli altri beni attinenti all'esercizio dei servizi già gestiti dalle predette imprese, saranno rilevati dall'amministrazione regionale e da questa conferiti prioritariamente al costituendo consorzio tra il comune di Roma e le cinque province del Lazio, in conto contributo della quota di spese di impianto a carico delle province.

L'amministrazione regionale provvederà direttamente a corrispondere alle imprese private, nel caso di cui sopra, gli indennizzi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 12, del 2 aprile 1973.

Art. 4.

Per l'espletamento delle trattative di cui al precedente articolo, il presidente della giunta regionale, con suo decreto, fisserà un termine massimo di trenta giorni.

Trascorso tale termine, qualora l'accordo tra le parti non sia stato ancora raggiunto, nei successivi otto giorni l'impresa che ha cessato dal servizio potrà egualmente cedere in proprietà gli impianti fissi ed il materiale rotabile riconosciuti idonei e necessari nonché eventuali altri beni attinenti all'esercizio, che dovranno risultare da dettagliato inventario redatto in contraddittorio, rimettendosi, per la determinazione di quanto dovutole, ad un collegio arbitrale, che esplicherà il suo mandato secondo equità, nel rispetto dei criteri di cui al secondo comma dell'art. 5 della citata legge n. 12 del 1973. Detto collegio sarà co-

stituito da tre membri, nominato dal presidente della giunta regionale con suo decreto; due di essi saranno designati ciascuno da una delle due parti interessate ed il terzo, con funzioni di presidente, dalle due parti di comune accordo, o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Qualora l'impresa che ha cessato dal servizio non dovesse provvedere all'effettiva consegna per il trasferimento di proprietà degli anzidetti beni, entro il termine di cui sopra, non potrà più invocare la procedura arbitrale prevista dal presente articolo e l'amministrazione regionale non sarà tenuta a rilevare i beni di cui trattasi e sulla base della situazione di urgenza e necessità conseguente, potrà adottare ogni provvedimento anche ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 20 marzo 1973, n. 10.

Art. 5.

Il personale dipendente dalle imprese di trasporto private che cessino la loro attività ai sensi della presente legge, semprechè risultino in effettivo servizio alla data del 31 dicembre 1974, avrà diritto, a richiesta, ad essere utilizzato dalle società STEFER e Romana ferrovie del nord, fermo restando il trattamento giuridico ed economico goduto al momento del trasferimento della gestione dei servizi.

Possono altresì avvalersi di tale diritto i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 1974 e fino al 15 febbraio 1975, sempreché tali assunzioni siano motivate da esigenze di sostituzione di personale che abbia cessato dal servizio nello stesso periodo.

Nei casi suddetti trovano applicazione le altre disposizioni contenute nell'art. 6 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 12.

Art. 6.

In deroga a quanto disposto dall'art. 3 della legge regionale 25 gennaio 1975, n. 12, a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'esercizio precario delle linee, trasferite ai sensi della presente legge, da parte delle società STEFER e Romana ferrovie del nord, i finanziamenti previsti dalla legge n. 12 del 1975, saranno corrisposti a favore delle succitate società subentranti nella gestione precaria dei servizi. Si fa salvo il diritto delle imprese private alla percezione del predetto contributo maturato fino alla data del trasferimento dei servizi e sempreché non sussistano gli altri motivi ostativi previsti dalle leggi e regolamenti regionali.

Verrà stabilita, ove occorra, la misura del corrispettivo da far carico agli enti locali interessati per la gestione dei suddetti servizi. In tal caso resta salvo l'intervento, sostitutivo o integrativo della Regione mediante propri contributi.

Art. 7.

Al fine di garantire comunque e immediatamente l'ordinato esercizio delle autolinee di interesse regionale, la giunta regionale è autorizzata a provvedere all'acquisto di almeno cento autobus ed eventuali impianti ed attrezzature da reperire sul mercato e da destinare all'esercizio consortile dei suddetti servizi.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, nonché all'onere derivante dall'applicazione del primo comma dello art. 2 della legge regionale 21 marzo 1973, n. 11 e della legge 29 maggio 1973, n. 22 e dell'art. 2 della legge regionale 19 luglio 1974, n. 31, che si determina complessivamente in lire 13 miliardi, si farà fronte mediante l'accensione di uno o più mutui passivi da ammortizzare in un periodo non superiore ai venti anni, con una spesa annua complessiva di ammortamento di lire 2.400 milioni, nelle forme alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con deliberazione della giunta regionale da sottoporsi all'approvazione del consiglio regionale.

Le rate di ammortamento saranno iscritte in appositi capitoli di spesa di bilancio regionale per quanti saranno gli anni di ammortamento del mutuo, distintamente per la parte capitale e per la parte interessi e spese.

Alla spesa relativa alla rata annua di ammortamento di lire 2.400 milioni si farà fronte per l'anno 1975, in parte mediante riduzione per l'importo di lire 1.780 milioni dello stanziamento del cap. 1963 e per lire 620 milioni utilizzando le disponibilità dei capitoli 1931 e 3001 che vengono soppressi.

Il ricavo dell'operazione di mutuo sarà iscritto nel cap. 501 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1975, in corrispondenza dell'acquisizione dell'entrata, sarà istituito nello stato di previsione della spesa il cap. 2520: « Spese per contributo alle province sulle spese di impianto per la costituzione dei consorzi, per il rilievo dei beni delle imprese private di trasporto e per l'acquisto di autobus, eventuali impianti e attrezzature, da destinare al consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto ».

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con propri decreti da emanarsi su proposta dell'assessore al bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio relativo all'anno 1975. Gli impegni di spesa di cui all'art. 3 della legge regionale 21 marzo 1973, n. 11, della legge 29 maggio 1973, n. 22 ed all'art. 1 della legge regionale 19 luglio 1974, n. 31, sono assorbiti dallo stanziamento stabilito con il primo comma del presente articolo.

Nelle more del perfezionamento dei mutui di cui al presente articolo e per l'attuazione di quanto in esso disposto, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere acconti che verranno recuperati in sede di erogazione delle somme costituenti il netto ricavo dei mutui suddetti.

In relazione a quanto precede, vengono istituiti nel bilancio di previsione per l'anno 1975 i seguenti capitoli, con lo stanziamento di lire 12 miliardi, tabella *A* entrata, cap. 772: « Recuperi per acconti per mutui in corso di perfezionamento nel settore dei trasporti ». Tabella *B* spesa, cap. 4772: « Acconti per mutui in corso di perfezionamento nel settore dei trasporti ».

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 22 aprile 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 21 aprile 1975.

(*Omissis*).

(6437)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752110)